

Domanda di risarcimento: non è proponibile nel giudizio di separazione

Cass. civ., sez. I, sentenza 8 settembre 2014 n. 18870 (Pres. Luccioli, est. San Giorgio)

Domanda di separazione personale con addebito e domanda di risarcimento dei danni - Diversità di rito - Connessione "forte" - Insussistenza - Conseguenze

La connessione tra la domanda di risarcimento danni e quella di separazione personale con addebito è riconducibile alla previsione dell'art. 33 cod. proc. civ. - trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi -, rimanendo pertanto esclusa una ipotesi di connessione "forte". Ne consegue che le due domande non possono essere proposte nel medesimo giudizio. Peraltro, la mancanza di una ragione di connessione idonea a consentire, ai sensi dell'art. 40 cod. proc. civ., comma 3, la trattazione unitaria delle cause, può essere eccepita dalle parti o rilevata dal giudice non oltre la prima udienza, in analogia a quanto disposto dal medesimo art. 40, comma 2 (v. Cass., sent. n. 9915 del 2007).

(Massima a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)

Ritenuto in fatto

1. - La Corte d'appello di Firenze, in accoglimento del gravame proposto dalla signora G.C. avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia che aveva pronunciato sulle condizioni della sua separazione dal coniuge, condannò M.M. al pagamento in favore dell'appellante di un assegno mensile di Euro 450,00 e della somma di Euro 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale cagionato alla stessa dal suo comportamento cui era addebitata il fallimento del matrimonio. Quanto al primo profilo, la Corte di merito fondò la propria decisione sulla considerazione che nell'ultimo anno di convivenza matrimoniale la coppia aveva goduto di un reddito da lavoro dipendente pari ad oltre 100.000,00 Euro, ammontando i redditi della G. a circa 25000,00 Euro e quelli del M. ad Euro 78000,00. Era emerso quindi un notevole divario tra i redditi rispettivi dei coniugi, e, a seguito della interruzione della convivenza, la G. non aveva potuto conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, anche se aveva continuato a beneficiare dell'abitazione familiare, di sua proprietà, e dei risparmi derivati dalle plusvalenze realizzate con le operazioni immobiliari, avuto riguardo al rendimento medio dei titoli di Stato. Al riguardo, il giudice di secondo grado ritenne che, data la difformità dei prezzi delle predette operazioni dichiarati rispetto a quelli reali, eccepita dalla G., si sarebbe dovuto, se mai, ipotizzare che quelli reali fossero addirittura superiori a quelli dichiarati, posto che le imposte e le tasse si pagano in percentuale della base imponibile ed il risparmio fiscale implica la dichiarazione di un prezzo inferiore a quello reale. Quanto al secondo profilo, la Corte di merito osservò che il danno non patrimoniale non richiede una prova

specifica, ove la sofferenza possa essere accertata in via presuntiva sulla base di circostanze idonee a dimostrarne l'esistenza. Nella specie, questa era da ritenere dimostrata sulla base della infedeltà del coniuge e del conseguente venir meno dell'*affectio coniugalis* nonostante la apparente riconciliazione. Perciò la Corte ritenne di liquidare in via equitativa in favore della G. la somma di Euro 10.000,00. 2. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre il M. sulla base di nove motivi. Resiste con controricorso la G. che propone altresì ricorso incidentale condizionato e che ha depositato memoria illustrativa.

Considerato in diritto

1. - Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia omessa e insufficiente motivazione in ordine alla condanna dell'attuale ricorrente alla corresponsione di un assegno di mantenimento dell'importo di Euro 450,00 mensili in favore della signora G. . Osserva il ricorrente che, mentre il primo giudice, prendendo in considerazione l'arco temporale dal 2003 al 2007, aveva ritenuto che la situazione reddituale e patrimoniale dei coniugi fosse di sostanziale parità, così pervenendo ad una pronuncia di rigetto in ordine alla domanda della G. di corresponsione di assegno di mantenimento, la Corte territoriale ha ribaltato tale decisione considerando quale parametro del normale tenore di vita della coppia il reddito del M. relativo al solo anno 2006 (in cui, tra l'altro, il M. aveva lasciato l'abitazione coniugale), l'unico nel quale era emerso un divario tra le posizioni dei coniugi, rilevato attraverso il CUD 2007 e riferito, quindi, al reddito lordo. Il giudice di secondo grado avrebbe, inoltre, nel valutare le condizioni economiche dei coniugi da porre a fondamento della decisione sulla richiesta corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore della G. , preso in esame l'importo di Euro 100.000,00 dalla stessa tesaurizzati quale differenza tra il prezzo di acquisto e quello di rivendita dei propri immobili, solo dal punto di vista reddituale, e non dal punto di vista della consistenza patrimoniale. 2. - Con il secondo motivo si deduce ancora omessa e insufficiente motivazione in ordine alla condanna del M. alla corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore della G. sotto il profilo dell'assolvimento dell'onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 cod. civ.. La ricostruzione del reddito annuo della coppia nella misura di Euro 100.000,00, posta a base della sentenza impugnata, non troverebbe giustificazione negli atti di causa, fondandosi solo, come chiarito nella illustrazione del primo motivo di ricorso, sul CUD 2007, in assenza di qualunque esame delle dichiarazioni dei redditi dei coniugi riferite agli anni precedenti.

3. - La terza censura ha ad oggetto la asserita violazione dell'art. 156 cod. civ., per avere la Corte di merito preso in considerazione, ai fini della determinazione del tenore di vita della coppia manente matrimonio, la sola dichiarazione dei redditi relativa al 2006, e non di tutto l'arco temporale di durata della convivenza, tanto più che, come già riferito, nel 2006 il M. si era allontanato dalla casa familiare. Allo stesso modo il giudice di secondo grado avrebbe errato nel considerare, ai fini della valutazione della capacità patrimoniale della G. , i soli rendimenti a lei derivati dal suo patrimonio mobiliare, e non anche lo stesso dal punto di vista della capacità patrimoniale di cui è indice.

4. - I motivi, da esaminare congiuntamente avuto riguardo alla stretta connessione tra di essi, intesi sostanzialmente a contestare le valutazioni operate dalla Corte di merito in ordine al tenore di vita goduto dai

coniugi durante il periodo di convivenza ed alla situazione patrimoniale della G. quale parametro per la decisione sulla corresponsione dell'assegno di mantenimento in suo favore, sono immeritevoli di accoglimento.

4.1. - A parte la sovrapposizione, operata in diversi passaggi del ricorso, tra i due elementi del livello economico della vita della coppia, asseritamente sopravvalutato nella sentenza impugnata, e della lamentata sottovalutazione della consistenza patrimoniale della G. - che, se mai, avrebbe assunto rilievo ai fini della esclusione del diritto all'assegno di mantenimento sotto il profilo della adeguatezza delle sue condizioni alla conservazione del tenore di vita goduto manente matrimonio -, sono prive di pregio le contestazioni mosse dal ricorrente al tessuto motivazionale della sentenza impugnata con riguardo alla mancata considerazione di un più ampio arco temporale ai fini della determinazione del tenore di vita goduto dai coniugi durante la convivenza, così come quelle attinenti alla consistenza patrimoniale della G.

4.2. - Sotto il primo profilo, l'iter argomentativo della decisione impugnata risulta congruo e non illogico. Invero, la Corte di merito ha ragionevolmente preso in considerazione il livello reddituale raggiunto dai coniugi nell'ultimo anno di convivenza al culmine di una notevole progressione, quale punto di arrivo di un percorso professionale, che, presumibilmente, era quello che i coniugi avrebbero mantenuto se fosse proseguita la loro convivenza, ed ha posto tale dato, corrispondente all'importo da destinare agli ordinari bisogni della famiglia, a base del calcolo della complessiva somma di cui poteva beneficiare la famiglia, in relazione alla quale stabilire l'adeguatezza delle condizioni della G. , aggiungendovi poi l'elemento ulteriore del godimento della casa di abitazione, di cui era proprietaria esclusiva la stessa G. .

4.3. - Quanto alle potenzialità economiche di quest'ultima, giudicate dalla Corte di merito inadeguate a consentire alla stessa di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante il rapporto matrimoniale, alla stregua della disparità reddituale rispetto al coniuge, non coglie nel segno la censura relativa alla considerazione della capacità patrimoniale della G. solo sotto il profilo dei redditi ritraibili dalle plusvalenze realizzate con operazioni immobiliari, e non anche sul piano della consistenza del patrimonio mobiliare. La Corte territoriale, nel comparare le posizioni economiche dei coniugi, ha, infatti, aggiunto al dato emergente dal reddito da lavoro della donna la rendita derivante dall'investimento di una somma guadagnata in una operazione immobiliare, correttamente valutando, quindi, il patrimonio mobiliare della G. in termini di redditività.

5. - Con il quarto motivo si deduce "omessa ed insufficiente motivazione con riferimento alla valutazione del patrimonio della signora G. e al divieto dei nova in appello, con riferimento all'art. 345 c.p.c., all'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. ed alla valutazione delle prove di cui all'art. 116 c.p.c., in rapporto all'art. 2700 c.c.. La Corte di merito avrebbe preso in esame una eccezione proposta per la prima volta in sede di gravame, quella relativa alla inattendibilità dei prezzi delle compravendite effettuate, svolta allo scopo di contestare le plusvalenze conseguite secondo il giudice di merito alle predette operazioni immobiliari. 6. - La censura è infondata.

Invero, la decisione contestata è stata adottata prescindendosi completamente dalla eccezione della G. . La Corte di merito, pur prendendo in esame la difformità dei prezzi delle compravendite di cui si tratta dichiarati nei rispettivi contratti a fini fiscali rispetto a quelli reali, ha però osservato che, secondo l'id quod plerumque accidit, ammessa tale difformità, i prezzi reali sarebbero dovuti essere addirittura superiori rispetto a quelli dichiarati. 7. - Le suesposte argomentazioni danno altresì conto della infondatezza del quinto motivo, con il quale si denuncia nullità della sentenza per violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., per mancata considerazione dell'eccezione di parte sul divieto dei nova in appello.

8. - Con il sesto motivo si denuncia ancora nullità della sentenza per violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., con riferimento all'art. 40 cod. proc. civ., circa la non cumulabilità della domanda di risarcimento del danno con quella di separazione personale tra coniugi. Si rileva che la signora G. aveva proposto una domanda di risarcimento dei danni a lei derivati dalla condotta tenuta dal coniuge. Il M. aveva eccepito, in fase presidenziale e poi dinanzi al giudice del merito, ai sensi dell'invocato art. 40 cod. proc. civ., la non cumulabilità di tale domanda con quella di separazione giudiziale con addebito. La sentenza di primo grado non si era pronunciata sul profilo processuale, rigettando nel merito la domanda di risarcimento, ritenuta infondata in quanto non provata. Nel giudizio di secondo grado era stata reiterata detta domanda, e, del pari, era stata nuovamente sollevata la eccezione relativa al divieto di cumulo. Il giudice di secondo grado aveva accolto la domanda risarcitoria senza motivare sulla espressa eccezione dell'attuale ricorrente, tempestivamente sollevata in tutte le fasi ed in tutti i gradi del giudizio, in ordine al divieto di cumulo tra domanda di risarcimento e domanda di separazione personale con addebito.

9. - Con il settimo motivo si denuncia violazione dell'art. 40 cod. proc. civ., con riferimento al cumulo della domanda di risarcimento danni con quella di separazione personale. Si richiama, nella illustrazione del mezzo, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine ai limiti di ammissibilità del cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi.

10. - Le censure, da esaminare congiuntamente per la stretta connessione logico-giuridica che le connota, sono meritevoli di accoglimento.

10.1. - L'art. 40 cod. proc. civ., nel testo novellato dalla L. n. 353 del 1990, consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione c.d. "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale, e quindi esclude la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 o dell'art. 103 cod. proc. civ., e soggette a riti diversi (v. Cass., sentt. n. 20638 del 2004).

Nella specie, la connessione tra la domanda di risarcimento danni e quella di separazione personale con addebito è riconducibile alla

previsione dell'art. 33 cod. proc. civ. - trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi -, rimanendo pertanto esclusa una ipotesi di connessione "forte". Ne consegue che le due domande non potevano essere proposte nel medesimo giudizio.

10.2. - Peraltro, la mancanza di una ragione di connessione idonea a consentire, ai sensi dell'art. 40 cod. proc. civ., comma 3, la trattazione unitaria delle cause, può essere eccepita dalle parti o rilevata dal giudice non oltre la prima udienza, in analogia a quanto disposto dal medesimo art. 40, comma 2 (v. Cass., sent. n. 9915 del 2007).

Ebbene, nella specie la relativa eccezione era stata sollevata già nella fase presidenziale, e successivamente nel giudizio di merito di primo e di secondo grado, e, dunque, tempestivamente. 11. - Resta assorbito dall'accoglimento del sesto e del settimo motivo l'esame dell'ottavo, con il quale si lamenta che, essendosi ritenute cumulabili la domanda risarcitoria e quella di separazione personale, l'appello sia stato trattato con il rito camerale e non con quello ordinario, nonché del nono, con il quale si denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all'adempimento dell'onere probatorio sull'an e sul quantum del danno risarcibile. 12. - Passando all'esame del ricorso incidentale condizionato, con l'unico motivo dello stesso si deduce violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia circa il punto 4[^] delle conclusioni rassegnate in grado di appello dalla signora G. , "ammettere, in caso che sia ritenuto necessario al fine di decidere, tutti i mezzi istruttori richiesti da parte attrice nella memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2, in primo grado".

13. - Il motivo è stato sollevato per l'eventualità di accoglimento dei motivi del ricorso principale attinenti alla omessa o insufficiente motivazione circa il tenore di vita della coppia manente matrimonio ai fini della statuizione sulla domanda di corresponsione dell'assegno di mantenimento (primo e secondo motivo) e circa i danni provocati alla G. dai comportamenti contrari ai doveri matrimoniali da parte del M. (nono motivo). Dal mancato accoglimento dei detti motivi del ricorso principale deriva l'assorbimento del ricorso incidentale.

14. - Conclusivamente, devono essere rigettati i primi cinque motivi del ricorso principale, del quale devono essere accolti il sesto ed il settimo, assorbiti l'ottavo ed il nono. Il ricorso incidentale deve essere dichiarato assorbito. La sentenza impugnata deve essere annullata in relazione ai motivi accolti, con cassazione senza rinvio della pronuncia di condanna al risarcimento del danno, ex art. 382 cod. proc. civ., trattandosi di ipotesi in cui la causa non poteva essere proposta. Nelle alterne vicende processuali e nella natura e complessità dei rapporti tra le parti le ragioni della compensazione integrale tra le stesse delle spese del giudizio di merito e di quello di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta i primi cinque motivi, accoglie il sesto ed il settimo, assorbiti l'ottavo ed il nono del ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Cassa senza rinvio la pronuncia di accoglimento della domanda risarcitoria. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di merito e di quello di legittimità. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 6 febbraio 2014.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2014